

Il con
x tape
aked woman
celebrity

NON CONSENSUAL PORNOGRAPHY: DAL REVENGE PORN ALLA SEXUAL EXTORTION



OSSERVATORIO CYBERSECURITY EURISPES

© DICEMBRE 2019 - OSSERVATORIO CYBERSECURITY
EURISPES, STUDIO LEGALE DE VITA, ALL RIGHTS RESERVED.

Il revenge porn ha raggiunto negli ultimi anni proporzioni allarmanti. I casi di cronaca e gli studi che hanno analizzato il fenomeno evidenziano il rischio di una esposizione generalizzata: nessuno è escluso, dagli adolescenti fino ai rappresentanti istituzionali, passando per personalità pubbliche e per persone ordinarie. Un fenomeno globale che ancora una volta dimostra quanto possa essere fragile l'identità nell'ecosistema digitale. Un recentissimo studio statunitense evidenzia come le persone colpite siano quasi 1 su 10 [1], con percentuali ancora più elevate nel caso dei minori. Se a questo aggiungiamo che il 51% delle vittime contempla la possibilità del suicidio, ci rendiamo conto della gravità del problema [2].

Il revenge porn è parte di un più ampio fenomeno, la pornografia non consensuale (NCP), non necessariamente connesso a "vendette di relazione" e che attiene alla condivisione/diffusione digitale senza il consenso della persona ritratta di immagini di carattere sessuale: immagini riprese consensualmente o volontariamente nel corso di un rapporto sessuale o di un atto sessuale ma destinate a rimanere private o ad essere condivise privatamente; immagini carpite da telecamere nascoste; immagini sottratte da dispositivi elettronici; immagini riprese nel corso di una violenza sessuale.



Già lo studio delle accademiche statunitensi Danielle K. Citron e Mary Anne Franks del 2014 aveva evidenziato dei dati preoccupanti. Ad attirare l'attenzione non sono solo i numeri relativi alla estensione del fenomeno, ma soprattutto la gravità delle ripercussioni sulla vita delle sopravvissute, precisando sin d'ora che si parlerà al femminile delle vittime, poiché, a seconda degli studi pubblicati, tra il 62% [3] e il 90% [4] delle vittime è costituito da donne. Secondo tale studio, il 50% delle foto intime sono corredate da nome, cognome e link ai profili social personali, il 20% erano postate

insieme a indirizzi e-mail o numeri di telefono [5].

Secondo studi di *Microsoft* e di *CareerBuilder*, circa l'80% dei datori di lavoro utilizza i motori di ricerca e i social media per raccogliere informazioni sui candidati per i posti di lavoro e, circa il 70% delle volte, ne consegue un'esclusione. Le ragioni più comuni che vengono addotte sono le preoccupazioni riguardanti il loro stile di vita, commenti inappropriati, foto e video non consone. I responsabili della selezione non chiedono alle vittime se



abbiano postato loro le immagini o se queste siano state caricate contro il loro volere. Semplicemente, i datori di lavoro non vogliono rischiare di assumere persone la cui immagine pubblica potrebbe avere un'influenza negativa sulla reputazione aziendale [6][7].

La prima volta che si è iniziato a parlare di revenge porn in maniera diffusa è stato nel 2014. Il fenomeno aveva colpito numerose celebrità del cinema di Hollywood, tra cui le attrici Jennifer Lawrence e Kate Upton. I loro telefoni erano stati violati e, come

conseguenza immediata, i contenuti intimi degli stessi erano stati diffusi sulla rete, in danno della loro dignità personale e della reputazione. Tale evento ha avuto forti ripercussioni anche a livello psicologico sulle vittime.

È necessario – infatti – considerare il revenge porn analizzandolo nella sua complessità, come fenomeno dalle implicazioni non solo legali, ma soprattutto psicologiche, sociali e culturali. L'esposizione che esso comporta o può comportare – quando questa è solo

minacciata – ha delle conseguenze significative sulla vita e sullo sviluppo dell'identità delle persone che subiscono questi traumi.

Da un punto di vista fenomenologico, si deve uscire da una facile semplificazione che spesso viene associata all'utilizzo della locuzione revenge porn – in italiano porno vendetta. Normalmente, nell'immaginario collettivo si tratta della vendetta del partner che, dopo la cessazione di una relazione, decide di condividere con terzi, amici o utenti del web, le immagini che ritraggono quella che era la propria partner.

In realtà, il nome comunemente usato è fuorviante, dato che molto spesso il fine dell'agente non è la vendetta, né un sentimento personale. Infatti, il revenge porn è solo una parte di un più ampio insieme di comportamenti lesivi, ricondotto sotto il nome di nonconsensual pornography (NCP) – pornografia non consensuale. Se il revenge porn è diretto a umiliare e danneggiare la persona ripresa nelle immagini [8], l'uso di tale nome può portare ad un equivoco semantico e non essere al contempo rappresentativo della interezza del fenomeno. Ciò perché la parola vendetta porta con sé il sottinteso che il destinatario di questa abbia – in qualche modo – provocato o istigato la stessa con i propri comportamenti.

La definizione NCP è più rappresentativa delle diverse forme del fenomeno: diffusione di immagini di natura sessuale di individui senza il consenso di questi ultimi, esclusa, dunque, la distribuzione pornografica commerciale [9].

Esistono numerosi siti di NCP, che incoraggiano i propri utenti a caricare foto e video intimi dei loro ex-partner per vendetta. È anche frequente che offrano il servizio nell'ambito di forum, dove gli altri utenti hanno la possibilità di postare commenti dispregiativi o volgari sulle donne nelle immagini. Il primo di questi siti è stato creato nel 2010 da Hunter Moore. In soli 3 mesi nel 2011, ha ricevuto 10.000 caricamenti di foto. All'epoca, l'indagine dell'FBI si concentrò sull'accertamento dell'eventualità che il materiale fosse stato rubato. La condanna che ne è seguita è stata basata sul furto di identità e sull'accesso non autorizzato agli accounts delle vittime [10]. In ogni caso, da allora sono stati creati molti altri siti di pornografia non consensuale che hanno un vasto seguito [11].

Tra le conseguenze immediate dell'esposizione delle proprie immagini intime al pubblico (proprio perché spesso associate a riferimenti identificativi), vi sono le molestie sessuali e le minacce: anonimi sconosciuti possono inviare e-mail e messaggi minacciando stupri e altre violenze. Ad alcune è stato detto: "Prima ti stupro, poi ti uccido" [12].

Il fenomeno è in rapida crescita, sia per la sempre maggiore facilità di condivisione e diffusione delle immagini, sia in ragione della maturazione di un senso comune per il quale pratiche che incoraggiano la creazione dell'oggetto materiale della futura violazione – ad esempio il sexting – sono sempre più normali e diffuse. Per avere un'idea di quanto sia usuale, soprattutto tra i minori, la condivisione di contenuti a sfondo sessuale, possiamo citare uno studio condotto nel 2018 in seno alla American Medical Association. Si è stimato che su 110.380 partecipanti minorenni,

rispettivamente il 14,8% e il 27,4% di questi aveva inviato o ricevuto sexts. Inoltre, le percentuali di chi aveva inoltrato uno di questi sext senza consenso o aveva subito tale inoltrato sono rispettivamente del 12% e dell'8,4%[13].

È divenuto tristemente famoso, in Canada, il caso di Amanda Todd, una quindicenne che nel 2012 si tolse la vita dopo che una sua foto di nudo era stata inviata ai suoi amici e compagni di scuola [14].

In molti casi, i minori che hanno inviato le loro foto sono stati costretti o hanno ricevuto forti pressioni in tal senso. In base ad un'indagine condotta dal Massachusetts Aggression Reduction Center, al 58% degli intervistati è capitato di ricevere pressioni per inviare sexts. La maggior parte delle volte questi episodi sono avvenuti nell'ambito di rapporti stretti [15]. Inoltre, secondo uno studio di Thorn, la start-up cofondata da Ashton Kutcher e Demi Moore, 1 vittima su 4 subisce episodi di sextortion già prima dei 13 anni di età. Quasi la metà delle vittime viene minacciata quotidianamente, al fine di estorcere nuove immagini, che alimentano questo circolo dell'abuso [16].

Un altro studio del 2019, ha messo in evidenza come i numeri dei minori coinvolti sia percentualmente superiore a quello dei maggiorenni sui rispettivi campioni analizzati. Si può facilmente evincere come i più giovani, nati con gli smartphone, siano naturalmente più inclini a esporsi tramite questi strumenti. Tale ultimo studio, pubblicato da Cyber Civil Rights Initiative, ha evidenziato come l'8,02% abbia riportato di essere stato vittima di NCP, mentre il 5,12% di aver diffuso il materiale, creando NCP. La maggior parte delle vittime (circa il 70%), ha subito la condotta dell'attuale partner (31,15%) o di un precedente partner (39,75%). Gli autori della NCP hanno dichiarato anche la relazione che avevano con le proprie vittime: nella maggioranza dei casi si trattava del partner (39,1%) o dell'ex-partner (24,36%), a seguire amicizie e sconosciuti [17].

È stato confermato dallo studio quanto aveva già riscontrato nel 2018 una ricerca di un'università canadese [18]: le conseguenze sulla salute mentale delle vittime possono essere molto gravi, con diagnosi di sindrome da stress post-traumatico, ansia e depressione, perdita dell'autostima e della sicurezza in sé stesse. Ai sintomi descritti si accompagnava spesso la presenza di meccanismi di c.d. coping, o strategie di adattamento, meccanismi di negazione o di evitamento rispetto all'evento di NCP. Tutte conseguenze negative che vengono normalmente riscontrate anche nelle sopravvissute ad episodi di stupro e ad altre tipologie di aggressioni sessuali [19].

Secondo gli psichiatri Mudasir Kamal e William J. Newman gli effetti sulla psiche sono rabbia, senso di colpa, paranoia, depressione e istinti suicidi. Da qui si possono deteriorare velocemente le relazioni personali, portando all'isolamento. Le conseguenze a lungo termine sulle vittime di revenge porn sono simili a quelle riscontrate nelle vittime di pedopornografia: l'umiliazione e il senso di impotenza [20].

È ben evidente che un fenomeno di questa portata e gravità necessita di ricevere un inquadramento normativo che consenta di fronteggiarlo, sia garantendo protezione ed assistenza alle vittime, sia sanzionando gli autori e sia sostenendo il contrasto di prevenzione e l'attivazione di tempestivi

presidi per impedire o contenere la diffusione delle immagini.

LA DISCIPLINA NORMATIVA

Sul piano internazionale, le normative nazionali si sono inserite nel quadro di convenzioni già esistenti, tra cui spiccano la "Convenzione (ONU) sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna" del 1979 e la "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" del 2011

(c.d. Convenzione di Istanbul). Quando sono state firmate, tuttavia, non si pensava alle nuove violenze, realizzate attraverso mezzi appena immaginabili all'epoca.

Le Filippine sono state tra i primi stati ad introdurre una disciplina specifica contro il revenge porn, con l'"Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009" [21] a causa della precoce e vasta estensione del fenomeno nel paese, con pene fino ai sette anni di reclusione. Tuttavia ci si è presto resi conto che la mera risposta in termini sanzionatori non rappresentava un efficace presidio.



La vera sfida, infatti, è avere la capacità di intervenire preventivamente o, quanto meno, tempestivamente, cercando di evitare che la violazione causi il danno continuo e permanente che caratterizza le diffusioni del materiale personale.

Persino in Israele, dove l'attività di polizia cibernetica ha ricevuto notevoli investimenti, con la creazione di un'unità altamente specializzata [22], è difficile contrastare l'espansione del fenomeno. Il revenge porn è diventato reato nel 2014 ed equipara i perpetratori agli aggressori sessuali e i bersagli alle vittime di aggressioni sessuali. Tuttavia, secondo i dati presentati da uno studio condotto dal parlamento israeliano, la polizia ha avviato (tra il 2014 e il 2017) 643 indagini su diffusioni di materiale esplicito senza consenso, di cui l'84% non è stato portato a termine. Di questi, il 71% è stato chiuso perché il responsabile era ignoto e soltanto il 14% e il 12% rispettivamente perché il fatto non era idoneo ad essere perseguito o per mancanza di prove. Sono stati condotti 108 processi, che hanno portato a sole 17 condanne in tre anni.

In Israele è stata anche attivata la linea telefonica di emergenza 105, volta a rispondere ad esigenze conseguenti a crimini e violenze in rete in danno di minori. In soli due mesi dalla sua attivazione (novembre 2018) già erano stati avviati interventi su 198 casi riguardanti minori tra i 6 e i 18 anni, di cui il 90% ragazze [23].

Gli Stati Uniti rappresentano il laboratorio legislativo più avanzato in materia. Infatti, attualmente sono 46 gli Stati, a cui si aggiungono il District of Columbia e Guam, ad aver introdotto una normativa specifica per punire condotte di NCP. Le pene variano molto, dai casi in cui viene previsto fino ad un anno di carcere, a quelli in cui la fattispecie più grave può comportare fino a dieci anni di detenzione [24]. La forte incidenza sociale del fenomeno ha portato una formazione bipartisan di senatori a proporre, nel 2017, l'ENOUGH Act [25], volto a dotare gli Stati Uniti di una legge federale [26],

accompagnata da linee guida, al fine di ottenere sentenze più severe rispetto a quelle risultanti da numerose legislazioni statali [27].

A dimostrazione che chiunque può essere colpito, vi è il caso del texano Joe Barton, un membro del Congresso USA, la cui immagine è stata lesa da una diffusione non autorizzata nel 2017. Il politico repubblicano aveva inviato una foto intima ad una donna con cui aveva una relazione, per poi ritrovarsi esposto su tutti i social media [28].

In un documento approntato per il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'analista Samantha Brunick ha considerato le difficoltà che affronta il privato che rimane vittima di un'aggressione di questo tipo. Alle persone che non sanno come agire, consiglia di rivolgersi alle associazioni che negli USA si occupano di assistenza legale gratuita per le vittime, come The Cyber Civil Rights Legal Project [29]. La stessa FBI ha avviato massive campagne di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole, Stop Sextortion, dove invita le vittime a contattare immediatamente proprio la polizia federale, tale è la gravità e l'estensione del fenomeno.

I casi che riguardano i minori e le estorsioni sessuali, nell'esperienza dell'FBI, sono i più devastanti sulla vita delle vittime. "Una volta che il criminale si appropria dell'immagine, la vita di quel minore viene stravolta" sostiene l'Agente Speciale Ryan Barrett [30].

In Inghilterra e in Galles, il revenge porn è reato dal 2015: sono previste pene detentive fino a due anni. In Scozia, invece, la disciplina introdotta nel 2016 consente di irrogare pene fino a cinque anni di carcere. Nel Regno Unito nel 2015 è stata istituita una linea telefonica di emergenza, Revenge Porn Helpline. Nei primi tempi riceveva tra le 50 e le 60 segnalazioni al mese. Nel 2019 le segnalazioni sono arrivate a 160 al mese [31].

In Italia solo di recente è stata introdotta una disciplina specifica sul revenge porn.

All'interno del c.d. Codice Rosso [32], in vigore dal 09.08.2019, è stato inserito il nuovo art. 612 – ter c.p., “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. Tale nuovo delitto punisce la condotta di chiunque, dopo aver realizzato o sottratto immagini o video a sfondo sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, li invii, consegni, ceda, pubblici o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate. È ugualmente punito chi abbia ricevuto o comunque acquisito le stesse immagini o video e ne faccia il medesimo uso al fine di recare nocimento alle persone rappresentate. La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000. Sono, inoltre, previste aggravanti per la commissione da parte di persone legate da relazione affettiva alla vittima, con mezzi telematici o in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Tranne che in quest'ultimo caso, è un delitto perseguibile a querela della persona offesa.

Sicuramente determinanti per l'emanazione di una disciplina sanzionatoria specifica



sono stati, in Italia, i casi riguardanti prima Tiziana Cantone, poi la deputata Giulia Sarti. Il primo in particolare ha evidenziato una grave lacuna di sistema nell'approccio alla tutela della vittima, i cui video intimi si erano notevolmente diffusi sui social media e nel web in generale, tanto da portare al suicidio la donna dopo oltre un anno dalla denuncia.

Anche in Italia il dibattito più recente si è andato progressivamente concentrando, oltre che sugli aspetti strettamente sanzionatori, su quelli relativi alla protezione delle vittime e alla necessità di intervento preventivo e tempestivo per le potenziali vittime.

Dal punto di vista tecnico, la reazione finalizzata ad impedire ovvero limitare la diffusione delle immagini, deve partire da una immediata denuncia che consenta l'attivazione delle forze di polizia e dalla capacità di queste ultime di interagire al loro interno con i reparti specializzati, come la Polizia delle Comunicazioni. È necessaria infatti una attività tecnica specializzata in un contesto di intervento di polizia e giudiziario.

Nel caso di WhatsApp o di simili mezzi di comunicazione, è possibile per le forze dell'ordine identificare la duplicazione del contenuto ed utilizzare diverse tecniche per neutralizzarlo (in una rete peer to peer è necessario ad esempio individuare i punti di divulgazione).

Non si opera all'inizio per arginare il contenuto, ma per ricostruire la ramificazione delle condivisioni. Esistono strumenti in grado di capire come è avvenuta la comunicazione e che consentono di identificare con notevole efficacia i dispositivi ai due capi della stessa. Infatti, WhatsApp è una rete end to end, senza quindi dubbi di scambio dubbi o anonimi. Può essere difficile, per i principi di crittografia su cui si basa, sapere con certezza cosa sia stato divulgato, tuttavia è facile sapere se sia avvenuta una comunicazione e tra chi.

Ogni messaggio ha un mittente e un destinatario, sia esso un singolo recapito, sia un gruppo. Ogni destinatario dei contenuti può diventare un mittente e tramite questa relazione è possibile ricostruire la ramificazione. È anche possibile danneggiare i contenuti originariamente condivisi; infatti ciò che normalmente inoltriamo non è salvato sul nostro dispositivo, ma sul primo dispositivo mittente.

Se la divulgazione avviene sul web, il discorso cambia, dato che viene a mancare il citato elemento della facile tracciabilità del percorso dei contenuti. Tuttavia, il caricamento di un contenuto su un social network come Facebook rende possibile una facile e certa eliminazione. Non bisogna però confondere la semplice segnalazione al sito con una vera operazione attiva di rimozione, per la quale serve personale altamente specializzato.

Come si può immaginare, rimane il problema dei contenuti già scaricati. È complicato, per via della difficile tracciabilità dei contenuti, che si possa impedire ad un utente di scaricare un file, aspettare del tempo e condividerlo nuovamente. Bisogna tenere conto, tuttavia, che in ragione della massa enorme di dati da cui veniamo sommersi quotidianamente, il modello comunemente adottato è quello della accettazione dei contenuti ma non della conservazione (salvataggio del file). Nei casi più eclatanti di diffusione di immagini intime il salvataggio tende ad avvenire quando il fatto è diventato di cronaca.

Per quanto riguarda il tema della formazione delle forze dell'ordine, è necessario che chi riceve la denuncia sia in grado di capire che spesso non è l'immagine divulgata il problema. Infatti, di frequente vengono diffuse immagini che di per sé sono legali, perché realizzate da persone consenzienti e maggiorenni. Bisogna accantonare l'aspetto legale riguardante l'immagine in sé e concentrarsi sugli aspetti tecnici, non solo dal punto di vista informatico, ma anche dal punto di vista dell'impatto psicologico del fatto sulla persona che lo

subisce. Se a seguito di una denuncia ci si limita ad una segnalazione a Facebook, ad esempio, si sta adottando un approccio inefficace, non per mancanza di mezzi, ma per scarsa conoscenza del fenomeno.

Anche nel caso di sextortion è possibile intervenire per neutralizzare la minaccia in breve tempo. Inoltre, se si è in possesso delle immagini con le quali si sta venendo ricattati, è possibile rintracciarle ed eliminarle. Peraltro, collaborando con siti come Facebook o YouTube, è possibile fornire le immagini; in tal modo, conoscendo già l'impronta del file, questi sono in grado di impedirne la pubblicazione prima ancora che avvenga.

Come accennato ad esordio di questa riflessione, i minori sono le vittime più esposte e più vulnerabili. Un recente report del Dipartimento di Giustizia statunitense ha messo in evidenza come il mercato della pedopornografia si stia sempre più alimentando attraverso le immagini condivise privatamente tra minori stessi e poi diffuse senza il loro consenso, attraverso le immagini rubate ai più giovani o estorte attraverso la sextortion.

I minori, nativi digitali, imparano - prima ancora che a leggere e a scrivere - a relazionarsi attraverso i devices elettronici e all'interno dell'ecosistema digitale: la loro intera vita di relazione è progressivamente strutturata attraverso i social network e costruita attraverso la condivisione di immagini. Pertanto sin dall'esordio dell'interesse sessuale e della loro affettività sessuale, la rete rappresenta il naturale approdo, i social media il contesto di relazione allargata, e la condivisione delle immagini della loro sessualità la normalità della scoperta e dell'affidamento.

Questo spiega i numeri della diffusione del fenomeno della pornografia minorile non consensuale e la difficoltà di basare la prevenzione esclusivamente sulla generica denuncia di pericolosità

della rete. Quando poi si verificano in concreto gli accadimenti, i minori hanno inoltre maggiore difficoltà a cercare e trovare aiuto.

Molto spesso, come nei casi di cyberbullismo, tendono ad isolarsi e a nascondere il problema, ritardando l'attivazione del supporto e il contenimento tecnico della diffusione, che è invece sempre possibile.

Non è un caso che in molti paesi siano attive campagne nelle scuole finalizzate ad una effettiva educazione dei minori al comportamento digitale responsabile e per informare su come difendersi, reagire e fermare la sextortion (diffusa anche tra minori stessi) e che in buona parte dei paesi a democrazia avanzata siano attive linee di emergenza dedicate ai minori riguardanti specificatamente il fenomeno del revenge porn.



Prof. Avv. Roberto De Vita

Dr. Marco Della Bruna

Osservatorio Cybersecurity Eurispes

RIFERIMENTI

1. Y. Ruvalcaba, A. A. Eaton, Nonconsensual Pornography among U.S Adults: A Sexual Scripts Framework on Victimization, Perpetration, and Health Correlates for Women and Men, American Psychological Association, 2019.

2 www.cybercivilrights.org/wp-content/uploads/2014/12/RPStatistics.pdf.

3 Ibidem.

4 Fonte: endrevengeporn.org

5 D.K. Citron, M.A. Franks, Criminalizing Revenge Porn, 9 Wake Forest Law Review 345, 2014.

6 Online Reputation in a Connected World, JOB-HUNT 1, 3, 8 (Jan. 2010), http://www.job-hunt.org/guides/DPD_Online-Reputation-Research_overview.pdf.

7 www.ft.com/content/87cfe2ee-bfeb-11e8-84cd-9e601db069b8.

8 D.K. Citron, M.A. Franks, Criminalizing Revenge Porn, cit.

9 D.K. Citron, M.A. Franks, Criminalizing Revenge Porn, cit.

10 www.muckrock.com/news/archives/2018/oct/16/fbi-investigation-into-isanyoneupcom-shows-limitat/.

11 S. Bates, Revenge porn and mental health: A qualitative analysis of the mental health effects of revenge porn on female survivors, Feminist Criminology, Vol. 12(1) 22–42, 2017.

12 D.K. Citron, Hate Crimes in Cyberspace, Harvard University Press, 2014.

13 S. Madigan, A. Ly, C. L. Rash e altri, Prevalence of Multiple Forms of Sexting Behavior Among youth, JAMA Pediatr., 2018.

14 www.bbc.co.uk/newsbeat/article/19960162/amanda-todd-memorial-for-teenage-cyberbullying-victim.

15 E. Englander, Coerced Sexting and Revenge Porn Among Teens, Bullying, Teen Aggression and Social Media. March/April. 19-21.

16 www.thorn.org/sextortion/.

17 Y. Ruvalcaba, A. A. Eaton, Nonconsensual Pornography among U.S Adults: A Sexual Scripts Framework on Victimization, Perpetration, and Health Correlates for Women and Men, cit.

18 S. Bates, Revenge porn and mental health: A qualitative analysis of the mental health effects of revenge porn on female survivors, cit.

19 R. Campbell, E. Dworkin, G. Cabral, An Ecological Model of the Impact of Sexual Assault On Women's Mental health, Sage Publications, 2009.

20 M. Kamal, W. J. Newman, Revenge Pornography: Mental Health Implications And Related Legislation, Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 44 (3) 359, 367, 2016.

21 Secondo tale atto, sono punite le condotte che abbiano ad oggetto una serie di foto o video di natura sessuale che siano stati ripresi senza il consenso della persona coinvolta e in circostanze nelle quali questa abbia una ragionevole aspettativa di privacy. Sono dunque punite la materiale ripresa, la copia o la riproduzione, la vendita o la distribuzione, la pubblicazione o la diffusione, la esposizione o la esibizione, così come aver agevolato le precedenti condotte.

22 Lahav433.

23 www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5440559,00.html.

24 www.cybercivilrights.org/revenge-porn-laws/.

25 Ending Nonconsensual Online User Graphic Harassment.

26 www.mashable.com/2017/11/28/revenge-porn-bill-kamala-harris/?europe=true&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#09wavl4zzOqV.

27 www.bustle.com/p/what-is-the-enough-act-lawmakers-are-pushing-to-criminalize-revenge-porn-with-a-new-bill-6337236.

28 www.newsweek.com/republican-congressman-joe-barton-victim-revenge-porn-720235.

29 www.justice.gov/usao/file/851856/download.

30 www.fbi.gov/news/stories/stop-sextortion-youth-face-risk-online-090319.

31 www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/may/07/many-revenge-porn-victims-consider-suicide-why-arent-schools-doing-more-to-stop-it.

32 L. 19 luglio 2019, n. 69: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.